



**Legge federale
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
(822.21)**

Stato 01.12.14

**Ordinanza
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
(RS 822.211)**

Stato 01.12.2014

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (822.21)

Legge sulla durata del lavoro [LDL] dell'8 ottobre 1971 (Stato il 1°ottobre 2012)

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (RS 822.211)

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL del 26 gennaio 1972 (Stato il 1°dicembre 2014)

I. Campo d'applicazione	I. Campo d'applicazione
<p>Art. 1 Imprese</p> <p>1 Sottostanno alla legge</p> <p>a. La Posta Svizzera;</p> <p>b. le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione;</p> <p>c. le imprese d'autoservizi in concessione;</p> <p>d. le imprese di navigazione in concessione;</p> <p>e. le imprese di funivie in concessione;</p> <p>f. le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su incarico di una delle imprese indicate nelle lettere a–e.</p> <p>1bis Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie oppure di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori. Sono equiparate alle imprese ferroviarie in concessione le imprese che circolano sull'infrastruttura di un'impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell'accesso alla rete o su base esclusivamente contrattuale.</p> <p>2 Qualora unicamente singole parti dell'impresa eseguano trasporti pubblici, solo le stesse sottostanno alla legge.</p> <p>3 Alla legge soggiacciono anche le imprese con sede all'estero, nella misura in cui i loro lavoratori esercitano nella Svizzera un'attività sottoposta alla legge. Nelle concessioni possono essere definite le prescrizioni da osservare nei singoli casi.</p> <p>4 Le aziende accessorie, costituenti un complemento necessario od utile di un'impresa menzionata nel capoverso 1 possono essere assoggettate alla legge mediante ordinanza.</p>	<p>Art. 1 Imprese</p> <p>1 Sono considerate imprese ferroviarie in concessione le imprese che, in virtù di una concessione federale, esercitano ferrovie a scartamento normale, a scartamento ridotto, a dentiera, tranvie o funicolari.</p> <p>2 Sono considerate imprese d'autoservizi in concessione le imprese che eseguono corse con veicoli stradali in virtù di una concessione per il trasporto di viaggiatori.</p> <p>3 Sono considerate imprese di funivie in concessione le imprese che, in virtù di una concessione federale, esercitano una funivia. Per funivie s'intendono quelle con movimento a va e vieni o movimento continuo, le seggiovie e gli impianti che d'inverno sono in esercizio, come sciovie, le slittovie, gli ascensori e le installazioni analoghe.</p> <p>Art. 1a Servizi di trasporto locali e suburbani</p> <p>Sono considerate servizi di trasporto locali e suburbani le parti di servizi che gestiscono linee nelle zone urbane o che collegano comuni suburbani a centri urbani.</p> <p>Art. 2 Aziende accessorie</p> <p>1 Alla LDL soggiacciono le seguenti aziende accessorie:</p> <p>a. le imprese di carrozze letti;</p> <p>b. le imprese di carrozze ristorante;</p> <p>c. i servizi ambulanti di ristoro nei treni;</p> <p>d. le sciovie esercitate da un'impresa sottoposta alla LDL.</p> <p>2 L'espressione «impresa» nella presente ordinanza comprende pure le aziende accessorie di cui al capoverso 1.</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)****Art. 2 Lavoratori**

1 La legge è applicabile ai lavoratori occupati da un'impresa indicata nell'articolo 1 e tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale. La legge è parimenti applicabile alle occupazioni svolte all'estero; restano riservate le convenzioni internazionali o le disposizioni estere più severe.

2 La legge è applicabile agli imprenditori postali e ad altri incaricati dei trasporti, nonché ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

3 L'applicabilità della legge ai lavoratori occupati solo in misura esigua da un'impresa di cui all'articolo 1 e ai lavoratori occupati dalle agenzie postali è disciplinata mediante ordinanza.

4 La legge non è applicabile ai lavoratori dei servizi amministrativi, i cui rapporti di servizio sono di diritto pubblico.

Art. 3 Lavoratori

1 È lavoratore chiunque, in un'impresa, sia tenuto a una prestazione di servizio personale.

2 Sono lavoratori anche gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell'impresa a scopo di formazione.

3 Sono tenuti a una prestazione di servizio personale i lavoratori che, in virtù del loro rapporto di servizio, non possono far eseguire il loro lavoro interamente nè parzialmente da terzi.

4 Un lavoratore è occupato solo in misura esigua secondo l'articolo 2 capoverso 3 della LDL se, nella media di 28 giorni, la sua durata giornaliera del lavoro ammonta al massimo a 3 ore. A tali lavoratori si applicano per analogia le prescrizioni della LDL.

5 L'applicabilità della LDL ai lavoratori, che lavorano in un'impresa per conto di un terzo, è disciplinata dalle autorità di vigilanza di cui all'articolo 27.

Art. 4 Ausiliari privati

1 Fatte salve le eccezioni indicate negli articoli 5 e seguenti della presente ordinanza, la LDL è applicabile agli ausiliari privati delle agenzie postali.

2 Le eccezioni menzionate negli articoli 5 e seguenti vanno convenute con gli ausiliari privati e devono essere previamente approvate dall'autorità di vigilanza.

3 Le prescrizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 LDL non sono applicabili agli ausiliari privati delle agenzie postali.

4 La LDL non è applicabile ai familiari e ai supplenti dei titolari delle agenzie postali. Non è parimenti applicabile ai parenti che convivono con il titolare di un'agenzia postale nella stessa economia domestica.

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

	<p>Art. 5 Servizio dell'esercizio e servizio amministrativo</p> <p>¹ L'impresa è suddivisa in servizio dell'esercizio e in servizio amministrativo.</p> <p>² Il servizio dell'esercizio comprende i servizi dell'impresa cui spetta segnata-mente:</p> <p>a. – il trasporto di viaggiatori, inclusa la vendita dei biglietti; – la sorveglianza della linea; – l'accettazione, il deposito, il trasporto e la consegna di merci nell'ambito del trasporto di viaggiatori e di invii postali; – il trasporto e la gestione delle merci nell'ambito del traffico merci; – lo svolgimento del traffico monetario; – la trasmissione di comunicazioni in qualsiasi forma; – i lavori di pulizia;</p> <p>b. la costruzione e la manutenzione degli impianti, delle installazioni, dei veicoli e dei componenti utilizzati dai servizi che offrono le prestazioni di cui alla lettera a;</p> <p>c. la produzione, la trasformazione, la gestione e il trasporto di energia elettrica in centrali elettriche proprie, sottocentrali e stazioni di trasformazione dell'impresa;</p> <p>d. la prestazione di servizi nelle aziende accessorie giusta l'articolo 2.</p> <p>³ Il servizio amministrativo comprende la direzione dell'impresa e i corrispondenti servizi amministrativi e tecnici di quest'ultima e delle aziende accessorie.</p>
<p align="center">II. Durata del lavoro e del riposo</p> <p>1. Lavoratori del servizio dell'esercizio</p> <p>Art. 3 Giorno di lavoro</p> <p>Il giorno di lavoro, secondo la presente legge, comprende il turno di servizio e il turno di riposo.</p>	<p align="center">II. Durata del lavoro e del riposo</p> <p align="center">===</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

Legge (LDL)	Ordinanza (OLDL)
<p>Art. 4 Durata del lavoro</p> <p>1 La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di sette ore al massimo.</p> <p>2 Nei servizi in cui la durata del lavoro comprende più di 2 ore di semplice presenza, la durata giornaliera media può essere prolungata di 40 minuti al massimo. Questi servizi devono essere designati nell'ordinanza.</p> <p>3 La durata del lavoro non deve eccedere 10 ore in un singolo turno di servizio, né 9 ore nella media di 7 giorni di lavoro consecutivi.</p> <p>Art. 4bis Supplemento di tempo</p> <p>Per il servizio tra le ore 22 e le 6, deve essere di massima accordato un supplemento di tempo. Il Consiglio federale determina l'orario che dà diritto al supplemento, nonché l'aliquota di quest'ultimo e ne disciplina la compensazione</p>	<p>Art. 6 Durata del lavoro</p> <p>1 È durata del lavoro il tempo durante il quale il lavoratore è occupato nell'impresa, conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 della LDL.</p> <p>2 Sono inoltre computati come lavoro:</p> <ol style="list-style-type: none"> i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa; le parti di pausa secondo l'articolo 7 capoverso 3 della LDL; il supplemento di tempo secondo l'articolo 4^{bis} della LDL, nella misura almeno del: <ul style="list-style-type: none"> – 10 per cento per il servizio tra le ore 22 e le 24; – 30 per cento per il servizio tra le ore 24 e le 4, nonché tra le ore 4 e le 5, se il lavoratore è entrato in servizio prima delle 4; – 40 per cento invece del 30 per cento, dall'inizio dell'anno civile nel corso del quale il lavoratore compie il 55° anno di età; in centri di intervento per l'impiego di treni di spegnimento e di salvataggio, i periodi di presenza senza prestazione lavorativa se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti. L'accordo deve contenere un'indicazione in merito all'entità del periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come lavoro. <p>2bis L'impresa conviene con i lavoratori o i loro rappresentanti i mezzi che permettano di compensare la durata del lavoro risultante dal supplemento di tempo secondo il capoverso 2 lettera c.</p> <p>3 Nella presente ordinanza, i giorni di congedo da accordare al lavoratore, giusta le disposizioni sulla durata del lavoro, sono designati giorni di compensazione. Di norma, i giorni di compensazione devono essere assegnati insieme con i giorni di riposo. Il giorno di compensazione consta almeno di 24 ore consecutive. Possono essere convenute deroghe tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.</p> <p>4 Sempreché le condizioni d'esercizio lo consentano, la settimana di cinque giorni dev'essere osservata. Negli altri casi, i giorni di compensazione devono possibilmente essere assegnati in modo da ottenere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni.</p> <p>5 La durata massima del lavoro secondo l'articolo 4 capoverso 3 della LDL può, in casi eccezionali e se il servizio lo esige, essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 40 minuti.</p> <p>5bis Per le imprese di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c nonché f della LDL la durata massima del lavoro giornaliero di cui all'articolo 4 capoverso 3 della LDL può, nel caso di giorni di formazione e di perfezionamento ordinati, essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 2 ore.</p> <p>6 Se la durata massima del lavoro è superata in quanto viene computato il tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, la compensazione è determinata secondo l'articolo 5 capoverso 2 della LDL.</p> <p>7 Per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre, le imprese di navigazione e i rappresentanti dei lavoratori possono concludere accordi scritti secondo i quali è consentito eccedere la durata del lavoro di cui all'articolo 4 capoverso 3 della LDL di 3 ore al massimo in un singolo turno di servizio. Nell'arco di 7 giorni di lavoro consecutivi la durata massima del lavoro non deve tuttavia superare le 72 ore.</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

	<p>8 In centri di intervento per l'impiego di treni di spegnimento e di salvataggio la durata massima del lavoro di cui all'articolo 4 capoverso 3 della LDL può essere superata dei periodi computabili come lavoro a norma del capoverso 2 lettera d.</p> <p>9 I servizi sono definiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a. servizio mattutino: il servizio che ha inizio tra le ore 4 e le 6;b. servizio meridiano: il servizio interamente compreso tra le ore 6 e le 20;c. servizio serale: il servizio che si conclude tra le ore 20 e le 24;d. servizio notturno: il servizio compreso in tutto o in parte tra le ore 24 e le 4.
	<p>Art. 7 Durata giornaliera media del lavoro</p> <p>1 La durata giornaliera media del lavoro giusta l'articolo 4 capoversi 1 e 2 LDL si ottiene addizionando la durata del lavoro compiuto in una serie di 365 giorni e dividendola per il numero dei giorni di lavoro. Se per raggiungere la media prescritta risulta necessaria l'assegnazione di giorni di compensazione, questi non sono considerati giorni di riposo ma giorni di lavoro.</p> <p>2 L'organizzazione della durata del lavoro nel corso dell'anno deve essere convenuta in un accordo scritto tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori retribuiti su base oraria possono essere esentati da tale accordo.</p>
	<p>Art. 8 Tempo di presenza</p> <p>1 È tempo di presenza quello trascorso dal lavoratore, nel posto di lavoro assegnatogli, senza fornire prestazioni.</p> <p>2 È tenuto conto soltanto dei tempi di presenza consecutivi di almeno 30 minuti e, nel servizio di guardabarriere, di almeno 20 minuti.</p> <p>3 Se il tempo di presenza e quello di viaggio, giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera a, cadono in uno stesso turno di servizio, la durata giornaliera media del lavoro può essere complessivamente prolungata di 40 minuti al massimo.</p> <p>4 L'assegnazione di una durata prolungata del lavoro, conformemente all'articolo 4 capoverso 2 della LDL, è autorizzata nei servizi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. per le ferrovie nel servizio di stazione, nel servizio di riserva del personale viaggiante, nel servizio di guardabarriere, nel servizio del movimento delle ferrovie a dentiera, nel servizio del movimento delle funicolari;b. per le imprese di navigazione

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

	<p>in tutti i servizi;</p> <p>c. per le teleferiche in tutti i servizi;</p> <p>d. per le imprese d'autoservizi nel servizio del movimento;</p> <p>e. per le aziende accessorie nel servizio delle carrozze ristorante, nei servizi ambulanti di ristoro nei treni, per le sciovie, in tutti i servizi.</p>
	<p>Art. 8a Servizio di picchetto</p> <p>1 È servizio di picchetto il servizio in cui il lavoratore si tiene pronto per eventuali interventi, al di fuori della durata del lavoro prevista o del tempo di presenza previsto, per eliminare perturbazioni o per far fronte ad analoghe situazioni particolari, nonché per i relativi turni di controllo.</p> <p>2 Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto.</p> <p>Art. 8b Assegnazione al servizio di picchetto</p> <p>1 In un periodo di 28 giorni, il lavoratore può essere di picchetto durante al massimo sette giorni. Raggiunto tale limite, durante le due settimane successive il lavoratore non può più essere assegnato al servizio di picchetto.</p> <p>2 In deroga al capoverso 1, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di 28 giorni se, a causa delle dimensioni e della struttura aziendali, non è disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto secondo il capoverso 1 e:</p> <p>a. in un anno civile il servizio di picchetto non concerne più di 20 settimane e 7 giorni consecutivi di picchetto sono seguiti almeno da altrettanti giorni senza picchetto; o</p> <p>b. in un anno civile il servizio di picchetto non supera 90 giorni.</p> <p>3 Per far fronte alle condizioni invernali, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto per 16 settimane in un periodo di sei mesi, ma non per oltre 20 settimane o più di 77 giorni in un anno civile.</p> <p>4 Le settimane di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 hanno inizio il lunedì.</p> <p>5 Modifiche a breve termine nell'assegnazione al picchetto dei lavoratori con responsabilità familiari sono possibili soltanto con l'assenso di questi ultimi.</p> <p>6 Il lavoratore non può essere di picchetto in un giorno di riposo o in un turno di riposo secondo l'articolo 10 capoverso 4 della LDL, né in un giorno in cui svolge il servizio notturno.</p> <p>Art. 8c Durata del lavoro nell'ambito del servizio di picchetto</p> <p>1 In caso di intervento di picchetto, la durata complessiva dell'intervento e la durata del tragitto per recarsi sul luogo dell'intervento e ritorno sono computati sul tempo di lavoro e sono accordati supplementi</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

	<p>di tempo secondo l'articolo 6 capoverso 2.</p> <p>2 Se un intervento di picchetto indifferibile segue un turno di servizio previsto nel piano di servizio, la durata ininterrotta del lavoro può eccedere le cinque ore.</p> <p>3 Se la durata massima del lavoro è superata a seguito di un intervento di picchetto, la compensazione è determinata secondo l'articolo 5 capoverso 2 della LDL.</p> <p>Art. 8d Rapporto tra servizio di picchetto e turno di servizio o giorno di lavoro</p> <p>1 Gli interventi di picchetto non sono considerati far parte del turno di servizio o del giorno di lavoro.</p> <p>2 Il giorno di compensazione in cui ha luogo un intervento di picchetto non è considerato un giorno di lavoro.</p> <p>Art. 8e Turno di riposo nell'ambito del servizio di picchetto</p> <p>Il turno di riposo tra due turni di servizio può essere interrotto da interventi di picchetto. Dedotta la durata degli interventi, il turno di riposo deve ammontare almeno a undici ore, almeno sei delle quali devono essere consecutive.</p>
<p>Art. 5 Lavoro straordinario</p> <p>1 Se la durata del lavoro stabilita nel piano di servizio è superata per motivi di servizio, la parte eccedente è considerata, di principio, lavoro straordinario.</p> <p>2 Di regola, il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se la compensazione non può avvenire entro un congruo termine, il lavoro straordinario dev'essere pagato. L'indennità corrisponde al salario aumentato del 25 per cento almeno. Durante un anno civile, possono essere remunerate in contanti 150 ore straordinarie al massimo.</p> <p>3 Se, per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio, la durata massima del lavoro stabilita nell'articolo 4 capoverso 3 dev'essere superata di più di 10 minuti, la durata del lavoro eccedente 10, rispettivamente 63 ore dev'essere interamente compensata con tempo libero della stessa durata, nei tre giorni di lavoro successivi; inoltre, dev'essere pagata un'indennità calcolata giusta il capoverso 2.</p>	<p>Art. 9 Lavoro straordinario</p> <p>1 Di norma, il lavoro straordinario dev'essere compensato, entro 56 giorni, mediante congedi della stessa durata. L'impresa e il lavoratore convengono il momento della compensazione; se necessario, possono prolungare il termine prescritto. Qualora la compensazione non possa avvenire entro il termine suddetto, occorre provvedere al risarcimento in contanti.</p> <p>2 Il lavoro straordinario compiuto entro un periodo di 28 giorni va addizionato e compensato secondo il capoverso 1. Nel caso di un lieve superamento della durata del lavoro prevista nel piano di servizio, può essere convenuta, tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti, un'altra forma di compensazione.</p> <p>3 L'indennità in contanti è calcolata sulla base del salario orario, più un supplemento di almeno il 25 per cento.</p> <p>4 Il salario orario è calcolato sulla base di 300 giorni di lavoro di 7 ore.</p> <p>5 Agli ausiliari privati dei titolari di agenzie postali l'indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.</p> <p>6 Ai conducenti di veicoli a motore di un'impresa d'autoservizi in concessione (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) o di un'impresa secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL, l'indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.</p>
<p>Art. 6 Turno di servizio</p> <p>1 Il turno di servizio comprende il tempo di lavoro e le pause; nella media di 28 giorni, esso non deve superare 12 ore. In determinati giorni, la sua durata può però essere prolungata fino a 13 ore.</p>	<p>Art. 10 Turno di servizio</p> <p>1 I giorni di compensazione, concessi per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere contati nel calcolo del turno di servizio medio.</p> <p>2 Con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di servizio può essere</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

² Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, la durata del turno di servizio può essere prolungata fino a 15 ore, ma non deve eccedere 12 ore nella media di 3 giorni di lavoro consecutivi.

³ Se, per motivi imperativi (casi di forza maggiore, perturbazioni dell'esercizio ecc.), la durata massima del turno di servizio stabilita nel capoverso 2 dev'essere superata di più di 10 minuti, la compensazione deve avvenire nei tre giorni di lavoro successivi.

eccezionalmente prolungato fino a 15 ore:

- a. nel caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio di protezione civile, malattie o infortuni;
- b. per svolgere compiti straordinari o passeggeri;
- c. abrogata

2bis Se necessario per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre e se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori, nelle imprese di navigazione il turno di servizio può essere prolungato fino a 15 ore.

³ Nei casi seguenti e previo assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di servizio può essere prolungato fino a 13 ore nella media di 28 giorni, ma non oltre 14 ore in singoli giorni:

- a. su singole linee d'impresa, la cui durata giornaliera d'esercizio è superiore a 12, ma non eccede 14 ore;
- b. nei servizi di trasporto locali e suburbani, per assicurare, con lo stesso personale, il traffico di punta mattutino e serale;
- c. nelle piccole imprese, per assicurare le corse indispensabili, mattutine e serali. Sono considerate piccole imprese quelle che, nelle corse regolari di linea, non occupano più di 3 lavoratori, durante tutto l'anno, nel servizio del movimento;
- d. per i lavoratori occupati nelle agenzie postali, al fine di assicurare, con lo stesso personale, l'afflusso degli oggetti postali al mattino e la loro spedizione alla sera, purché lo esiga la struttura dell'orario.
- e. *abrogata*

3bis Previo assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, nelle imprese d'autoservizi in concessione, ad eccezione dei servizi di trasporto locali e suburbani, e nelle imprese d'autoservizi secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL il turno di servizio può essere prolungato una volta fino a 14 ore tra due giorni di congedo, se non supera le 12 ore nella media di 28 giorni e il lavoratore è occupato nel turno di servizio prolungato fino a 14 ore esclusivamente sulle linee senza cadenza oraria continua.

⁴ Le imprese aventi turni mattutini, meridiani, serali e notturni devono prevedere, per i lavoratori, un'adeguata rotazione dei turni. Questa disposizione non è applicabile ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno.

⁵ I periodi computabili come lavoro di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere b, c e d non devono essere contati nel calcolo del turno di servizio.

Art. 7 Pause

¹ Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev'essere accordata una pausa che consenta di prendere un pasto. Di norma, essa non dev'essere inferiore a un'ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio.

² In un medesimo turno di servizio sono ammesse 3 pause; qualora siano date circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, questo numero

Art. 11 Pause

¹ L'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti possono convenire di ridurre a meno di un'ora le pause di cui all'articolo 7 capoverso 1 della LDL.

² Il lavoratore deve possibilmente poter prendere i pasti a domicilio, nelle ore usuali. A domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause di mezzogiorno prese nel luogo di domicilio devono, se possibile, avere una durata superiore ad un'ora.

³ Fra le 23 e le 5 non può essere fissata alcuna pausa senza il consenso dei lavoratori o dei loro rap-

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

<p>può essere aumentato a 4. Una pausa deve durare almeno 30 minuti.</p> <p>3 Le pause fuori del luogo di servizio devono essere computate come lavoro nella proporzione di almeno il 30 per cento. Nel luogo di servizio, vanno computate come lavoro nella misura di almeno il 20 per cento qualora siano previste più di due pause nel medesimo turno di servizio.</p> <p>4 Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare ad una pausa se il turno di servizio non eccede 9 ore e se al lavoratore è data la possibilità di prendere un pasto intermedio; a tale riguardo, occorre prevedere una interruzione del lavoro di 20 minuti, da considerare come tempo di lavoro.</p>	<p>presentanti, ad eccezione della pausa secondo l'articolo 7 capoverso 1 della LDL e della pausa per il pernottamento.</p> <p>4 La durata ininterrotta del lavoro non può superare le 5 ore. È fatto salvo l'articolo 7 capoverso 4 della LDL. La durata massima di lavoro ininterrotta tra 2 giorni di congedo può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. In casi di forza maggiore o di disturbi d'esercizio la durata di lavoro ininterrotta può superare le 5 ore.</p> <p>4bis Per le imprese di navigazione la durata massima del lavoro ininterrotta di 5 ore può, con il consenso del dipendente interessato o del suo rappresentante, essere prolungata di al massimo 30 minuti.</p> <p>5 Le imprese di navigazione, d'intesa con i lavoratori o i loro rappresentanti, possono assegnare, in un turno di servizio a bordo, pause di almeno 30 minuti, ma non eccedenti complessivamente 1 ora, per permettere di prendere i pasti.</p> <p>6 Sono date circostanze particolari che consentono di aumentare a 4 il numero delle pause, giusta l'articolo 7 capoverso 2 della LDL qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> lo esiga la struttura degli orari nel servizio del movimento delle ferrovie a dentiera, spiccatamente turistiche, delle funicolari, teleferiche, sciovie, imprese di navigazione e imprese d'autoservizi in concessione (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani); nei piccoli uffici di imprese ferroviarie a traffico poco intenso, lo esigano lunghe durate d'occupazione, dovute all'orario, per assicurare il traffico mattutino e serale con lo stesso personale; nel servizio di guardabarriera, lo esigano lunghe durate d'occupazione dovute all'orario. <p>7 È considerato luogo di servizio ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della LDL quello che l'impresa attribuisce al lavoratore. Se vi sono diversi servizi discosti l'uno dall'altro, l'impresa deve designare fra questi un luogo di servizio. Per le imprese le cui condizioni d'assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire che il luogo di servizio comprende più servizi.</p> <p>8 Semprechè siano adempiuti i presupposti dell'articolo 7 capoverso 4 della LDL, può essere stabilita, a domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, un'interruzione del lavoro superiore a 20 minuti, per prendere un pasto intermedio. Di tale interruzione, almeno 20 minuti vanno considerati tempo di lavoro. Questa disposizione è pure applicabile se occorre prevedere, per motivi di servizio, interruzioni del lavoro superiori a 20 minuti, purché la pausa sia inferiore ad un'ora.</p>
<p>Art. 8 Turno di riposo</p> <p>1 Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio e ammonta, nella media di 28 giorni, ad almeno 12 ore. In singoli giorni, può essere ridotto a 11 ore.</p> <p>2 Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma deve ammontare ad almeno 12 ore nella media di 3 giorni di lavoro consecutivi.</p> <p>3 Il turno di riposo, purché il servizio lo consenta, deve poter essere</p>	<p>Art. 12 Turno di riposo</p> <p>1 I giorni di compensazione, concessi per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo del turno di riposo medio.</p> <p>2 Con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di riposo può essere ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> una volta la settimana, al passaggio <ol style="list-style-type: none"> dal servizio notturno a quello meridiano o serale, se il servizio notturno non termina dopo le ore due, o

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

<p>trascorso nel luogo di domicilio.</p>	<p>2. dal servizio serale a quello mattutino, meridiano o serale, o 3. dal servizio meridiano a quello mattutino o meridiano, o 4. dal servizio mattutino a quello mattutino; b. per i turni di riposo fuori sede; c. nel caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio della protezione civile, malattie o infortuni; d. per svolgere compiti straordinari o passeggeri;</p> <p>2bis Se necessario per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre e se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori, nelle imprese di navigazione il turno di riposo può essere ridotto, in singoli giorni, fino a 9 ore. Il turno di riposo deve però ammontare ad almeno 12 ore nella media di 5 giorni di lavoro consecutivi.</p> <p>2ter Al di fuori dei casi di cui al capoverso 2 lettera a, nel servizio di costruzione il turno di riposo può essere ridotto una volta la settimana fino a dieci ore con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti.</p> <p>3 Se il turno di servizio è prolungato conformemente all'articolo 10 capoverso 3, il turno di riposo può ammontare a 11 ore nella media di 28 giorni e può essere ridotto a 10 ore in singoli giorni.</p> <p>4 Nel servizio del movimento delle imprese di trasporto locale e suburbano, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, conformemente al capoverso 2, ancorchè debba ammontare ad almeno 12 ore nella media di 5 giorni di lavoro consecutivi.</p> <p>5 Se, per motivi imperativi, come forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio, occorre ridurre di più di 10 minuti il turno di riposo minimo previsto nell'articolo 8 capoverso 2 della LDL, la compensazione deve avvenire nei tre turni di riposo seguenti.</p>
<p>Art. 9 Lavoro notturno</p> <p>1 È considerato lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 4.</p> <p>2 ...Abrogato</p> <p>3 Il lavoro notturno non può essere assegnato al lavoratore più di 7 volte consecutive, né per più di 14 giorni durante un periodo di 28 giorni.</p> <p>4 Le prescrizioni del capoverso 3 non sono applicabili ai lavoratori assunti esclusivamente per il lavoro notturno.</p> <p>5 Per lavori di costruzione, che possono essere eseguiti, per esigenze aziendali, soltanto di notte, può essere eccezionalmente derogato al capoverso 3.</p>	<p>Art. 13 Lavoro notturno</p> <p>Per i lavori di costruzione e di manutenzione delle costruzioni che, a cagione di esigenze dell'esercizio, possono essere eseguiti soltanto di notte, il lavoratore può eccezionalmente essere tenuto a svolgere lavoro notturno durante 4 settimane consecutive al massimo, tenendo conto che settimanalmente devono essergli concessi un giorno di riposo e un giorno di compensazione consecutivi. I lavoratori devono essere informati, almeno 3 settimane innanzi il primo turno di servizio notturno, su l'inizio e la fine presumibile del lavoro notturno prolungato. Il lavoratore, che ha eseguito 2 o più settimane consecutive di lavoro notturno, non dev'essere tenuto a svolgerne durante i successivi 14 giorni.</p>
<p>Art. 10 Giorni di riposo</p> <p>1 Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 62 giorni di riposo pagati, adeguatamente ripartiti, di cui almeno 20 devono cadere in domenica. Sono parificati alle domeniche il Capodanno, l'Ascensione, il</p>	<p>Art. 14 Diritto ai giorni di riposo</p> <p>1 Per i lavoratori che non sono occupati in permanenza o per tutta la durata del lavoro dalla stessa impresa, la durata dei giorni di riposo, prescritti nell'articolo 10 capoverso 1 della LDL, si regola secondo la durata giornaliera media del lavoro.</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

<p>Natale e al massimo 5 altri giorni festivi cantonali.</p> <p>2 Per singoli gruppi di lavoratori delle ferrovie secondarie, delle funivie e delle imprese di navigazione o d'autoservizi, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto a 12 mediante ordinanza.</p> <p>3 Il giorno di riposo comprende 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso nel luogo di domicilio.</p> <p>4 Il giorno di riposo dev'essere preceduto da un turno di riposo, che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; il turno di riposo non deve però essere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, questa disposizione si applica soltanto al primo di detti giorni.</p> <p>5 L'ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile, congedo o altri motivi</p>	<p>2 I giorni festivi cantonali, parificati alle domeniche giusta l'articolo 10 capoverso 1 della LDL, devono essere determinati, in modo generale, da ciascuna impresa, d'intesa con i lavoratori o i loro rappresentanti.</p> <p>3 Le domeniche ed i giorni festivi che cadono nelle vacanze non sono considerati giorni di riposo domenicali giusta l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della LDL.</p> <p>4 Se il lavoro notturno s'inoltra nella domenica o in un giorno festivo, questo giorno non può essere considerato un giorno di riposo domenicale.</p> <p>5 I giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanze non ancora presi, soltanto qualora il lavoratore lasci l'impresa spontaneamente o per sua colpa.</p> <p>6 In caso d'assenza del lavoratore per malattia, infortunio, in caso di congedo non pagato o maternità nonché in caso d'assenza di oltre sei giorni consecutivi per servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto ai giorni di riposo è ridotto come segue:</p> <p>a. 7 giorni d'assenza contano per un giorno di riposo e ogni periodo di 72 giorni d'assenza per anno civile conta per 2 giorni di riposo suppletivi, oppure</p> <p>b. le domeniche comprese nell'interruzione del servizio, come anche i giorni festivi che, secondo l'articolo 10 capoverso 1 della LDL, sono parificati alle domeniche, sono considerate giorni di riposo goduti.</p> <p>7 La riduzione del diritto ai giorni di riposo in virtù del capoverso 6 lettera a o b dev'essere convenuta tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.</p> <p>8 Per le imprese le cui condizioni d'assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, le imprese e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire altre soluzioni, purché esse siano equivalenti alle disposizioni del capoverso 6.</p>
	<p>Art. 15 Assegnazione dei giorni di riposo</p> <p>1 Per mese civile devono essere assegnati almeno 4 giorni di riposo, di cui uno domenicale.</p> <p>2 Non sono permessi intervalli superiori a 14 giorni tra i giorni di riposo e superiori a 21 giorni fra quelli di riposo domenicali. Con l'assenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti le imprese urbane di trasporto e le ferrovie a carattere turistico tra cui anche le ferrovie senza cremagliera possono stabilire, invece dell'intervallo di 21 giorni tra quelli di riposo domenicali, almeno 2 giorni di riposo domenicali in un periodo di 42 giorni.</p> <p>3 Nella ripartizione dei servizi, i giorni di riposo devono essere stabiliti in anticipo.</p> <p>4 Ai coniugi, che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda, i giorni di riposo domenicali e, se possibile, pure gli altri giorni di riposo devono essere accordati contemporaneamente.</p> <p>5 Nei periodi d'intenso traffico stagionale, imprese d'autoservizi in concessione (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) possono eccezionalmente ridurre il numero di giorni di riposo a tre giorni, di cui uno domenicale. Nei periodi d'intenso traffico stagionale queste imprese e le imprese di navigazione possono inoltre prolungare eccezionalmente di sette giorni gli intervalli prescritti nel capoverso 2.</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

	<p>6 Nelle imprese ferroviarie, il prolungamento di 7 giorni dell'intervallo tra i giorni di riposo domenicali è ammesso, con l'assenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti, anche se i presupposti del capoverso 5 non sono adempiuti.</p> <p>7 Per assicurare un traffico turistico intenso, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto a 16 ed anzi a 12, in casi affatto particolari, per quanto concerne i lavoratori occupati in detto ramo di servizio delle imprese menzionate nell'articolo 10 capoverso 2 della LDL e i lavoratori delle aziende accessorie.</p>
	<p>Art. 16 Spostamento dei giorni di riposo</p> <p>1 Le domande intese ad ottenere lo spostamento dei giorni di riposo assegnati devono possibilmente essere soddisfatte, purché non siano disattese le disposizioni dell'articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 6.</p> <p>2 I giorni di riposo assegnati, che non possono essere accordati per motivi di servizio imperativi, devono essere compensati giusta le disposizioni dell'articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 6 e, se possibile, secondo il desiderio del lavoratore.</p>
	<p>Art. 17 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio</p> <p>1 Per i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell'anno civile, il diritto ai giorni di riposo è disciplinato come segue:</p> <p>a. il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionalmente al periodo di servizio, oppure</p> <p>b. il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi, parificati alle domeniche giusta l'articolo 10 capoverso 1 della LDL, che cadono nel periodo di servizio.</p> <p>Il diritto ai giorni di riposo, secondo le lettere <i>a</i> o <i>b</i>, dev'essere convenuto tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.</p> <p>2 Se, al momento in cui lascia il servizio secondo il capoverso 1, il lavoratore ha goduto giorni di riposo in più, il suo salario non può essere diminuito.</p>
<p>Art. 11 Conducenti di veicoli</p> <p>1 Il servizio al volante di un veicolo a motore o di un filobus, come anche il servizio di conducente di veicoli tranviari è disciplinato nell'ordinanza.</p> <p>2 Mediante ordinanza possono essere emanate, nell'ambito della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore che, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.</p>	<p>Art. 18 Conducenti di veicoli</p> <p>1 Il servizio al volante di un veicolo a motore o di un filobus, come anche il servizio di conducente di veicoli tranviari non deve eccedere 9 ore al giorno nè 45 ore alla settimana. Qualora, in una medesima settimana, siano assegnati 7 giorni di lavoro, il servizio al volante può essere prolungato fino a 54 ore.</p> <p>2 <i>Abrogati</i></p>
<p>Art. 12 Piani di servizio e ripartizione del servizio</p>	<p>Art. 19 Piani di servizio e ripartizioni del servizio</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

¹ Le imprese devono stabilire la ripartizione dei giorni di lavoro e l'assegnazione dei giorni di riposo e delle vacanze in uno schema definibile mediante ordinanza.

² I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati prima della compilazione definitiva dei piani e della ripartizione del servizio.

¹ Per tutti i servizi sottoposti alla LDL, l'impresa deve compilare un piano di servizio con la rappresentazione grafica della durata giornaliera del lavoro, secondo l'allegato A (piano di servizio). Nel caso di durata regolare del lavoro può essere rinunciato alla rappresentazione grafica. Il piano di servizio deve ragguagliare sulla durata giornaliera e media del lavoro e sui turni di servizio e di riposo e possibilmente indicare i luoghi dove dovrà essere trascorso il tempo di riposo fuori sede.

² Prima dell'inizio di un anno civile o di un anno d'orario, in ogni servizio dev'essere esposto un piano di ripartizione per tutti i lavoratori, secondo l'allegato B (ripartizione annuale). Il piano deve indicare:

- il nome e la funzione del lavoratore;
- la data dei giorni di riposo e di compensazione assegnati, come anche delle vacanze;
- il numero dei giorni di riposo, ripartiti in giorni feriali e in domeniche;
- se possibile, il servizio da svolgere.

³ Qualora, per motivi di servizio, non sia possibile una ripartizione annuale secondo il capoverso 2, può essere compilata una ripartizione giusta l'allegato C (ripartizione mensile). In tal caso, si provvederà ad indicare a ciascun lavoratore, prima dell'inizio dell'anno civile, la data delle vacanze, il numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali per tutto l'anno.

⁴ La data delle vacanze dev'essere possibilmente comunicata al lavoratore prima del termine previsto nei capoversi 2 e 3, ma al più tardi 3 mesi innanzi l'inizio delle medesime.

⁵ I piani di servizio e le ripartizioni dei servizi devono, di norma, essere comunicati, in forma di progetto, ai lavoratori o ai loro rappresentanti, almeno 10 giorni prima che abbiano effetto.

2. Lavoratori dei servizi amministrativi**Art. 13 Lavoratori dei servizi amministrativi**

L'ordinamento sulla durata del lavoro e del riposo della legislazione federale concernente il lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio è applicabile, per analogia, ai lavoratori del servizio amministrativo, con riserva dell'articolo 2 capoverso 4 della presente legge. L'ordinanza disciplina le questioni particolari.

Art. 20 Durata del lavoro e del riposo nei servizi amministrativi

¹ All'ordinamento della durata del lavoro e del riposo dei lavoratori del servizio amministrativo sono applicabili, per analogia, le prescrizioni degli articoli 9 a 22 della LDL federale del 13 marzo 1964 sul lavoro, come anche le corrispondenti disposizioni esecutive. Se, in virtù di dette prescrizioni, occorrono autorizzazioni, quest'ultime sono concesse dalle autorità di vigilanza di cui all'articolo 27.

² La durata del lavoro e il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le prescrizioni degli articoli 4 e 5 della LDL e giusta le corrispondenti disposizioni della presente ordinanza.

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

III. Vacanze	III. Vacanze
<p>Art. 14 Vacanze</p> <p>1 Il lavoratore ha diritto, ogni anno civile, ad almeno 4 settimane di vacanze pagate. L'età a contare dalla quale devono essere concesse 5 o 6 settimane di vacanze pagate verrà stabilita nell'ordinanza.</p> <p>2 Ai lavoratori del servizio dell'esercizio, dev'essere conteggiato un giorno di riposo pagato per ogni periodo di 7 giorni di vacanza.</p> <p>3 Ai lavoratori del servizio amministrativo, i giorni festivi che cadono in un periodo di vacanze devono essere successivamente accordati come vacanze.</p> <p>4 L'ordinanza disciplina il computo sulle vacanze delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile, congedo o altri motivi.</p>	<p>Art. 21 Diritto alle vacanze</p> <p>1 Per i lavoratori, i quali non sono occupati dall'impresa permanentemente o per tutta la durata del lavoro, le vacanze prescritte nell'articolo 14 della LDL e nel capoverso 2 seguente sono disciplinate conformemente alla durata giornaliera media del lavoro.</p> <p>2 Il lavoratore ha diritto, per ogni anno civile, a vacanze pagate di una durata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 5 settimane fino alla fine dell'anno civile in cui compie il 20.mo anno di età; b. 5 settimane a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 50.mo anno di età; c. 6 settimane a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 60.mo anno di età.
	<p>Art. 22 Godimento delle vacanze</p> <p>1 Ciascun lavoratore deve poter prendere le vacanze alternativamente nelle diverse stagioni. Il lavoratore dev'essere consultato prima dell'assegnazione delle vacanze e, possibilmente, dev'essere tenuto conto dei suoi desideri. Durante i periodi di traffico intenso, egli può però far valere il diritto alle vacanze soltanto nella misura in cui il servizio lo consente.</p> <p>2 Se possibile, le vacanze vanno prese in una sola volta. Di norma, non possono essere ripartite in più di 2 periodi. A domanda del lavoratore, una settimana di vacanze può inoltre essere presa, se possibile, in forma di singoli giorni o di semi giornate.</p> <p>3 Se il lavoratore inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile, le vacanze devono essere proporzionate alla durata del servizio. Se lascia il servizio, i giorni di vacanza goduti in più possono essere computati nei giorni di riposo, cui ha ancora diritto, o nel salario, soltanto se la partenza dall'impresa gli è imputabile.</p> <p>4 I coniugi, che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda, devono, se possibile, poter prendere insieme le loro vacanze.</p>
	<p>Art. 23 Riduzione delle vacanze</p> <p>Le vacanze sono ridotte proporzionalmente alla durata delle assenze se il lavoratore, in un anno civile, manca dal servizio complessivamente più di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 90 giorni per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o di protezione civile; nel calcolo della riduzione, non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza; b. 30 giorni per congedo non pagato.

Legge (LDL)

Ordinanza (OLDL)

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

IV. Igiene e prevenzione degli infortuni	IV. Igiene e prevenzione degli infortuni
<p>Art. 15 Igiene, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali</p> <p>1 Mediante ordinanza sono disciplinate l'applicabilità e l'esecuzione delle prescrizioni federali sull'igiene come anche sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.</p> <p>2 Mediante ordinanza, possono essere emanate prescrizioni deroganti o complete per tener conto delle condizioni particolari delle imprese.</p>	<p>Art. 24 Igiene, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali</p> <p>1 Alle imprese e ai lavoratori sottoposti alla LDL sono applicabili, con riserva del capoverso 2:</p> <p>a. la legge federale del 20 marzo 1981 concernente l'assicurazione contro gli infortuni, segnatamente gli articoli 81–87, come anche le ordinanze in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, emanate in virtù della presente legge;</p> <p>b. per analogia, l'articolo 6 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro e l'ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro.</p> <p>c. per il lavoro notturno regolare, per analogia gli articoli 17c e 17d della legge sul lavoro e gli articoli 43–45 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro.</p> <p>2 Restano riservate:</p> <p>a. la legislazione federale in materia di trasporti pubblici, segnatamente le prescrizioni sulla garanzia della sicurezza e le prescrizioni in materia d'igiene;</p> <p>b. le altre prescrizioni federali applicabili alle imprese di trasporti pubblici, segnatamente quelle su gli impianti elettrici a corrente debole e forte, l'uso pacifico dell'energia nucleare e la radioprotezione.</p> <p>3 Le imprese devono, purchè si manifesti un bisogno, mettere a disposizione dei lavoratori, che non possono trascorrere le pause o i turni di riposo a domicilio o che sono costretti a prendere i pasti in prossimità del luogo di lavoro, dei locali di soggiorno riscaldabili e provvisti d'installazioni da cucina. I locali di soggiorno e gli appartamenti di servizio devono rispondere alle esigenze poste dall'igiene e offrire un confort adeguato.</p> <p>4 Ove occorra, le imprese devono adeguatamente ragguagliare i lavoratori circa le prescrizioni della Confederazione su l'igiene e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.</p> <p>5 L'esecuzione delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettera a spetta all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.</p> <p>6 Dopo aver udito le imprese interessate ed i lavoratori o i loro rappresentanti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può emanare le disposizioni esecutive di questo articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale dell'economia.</p>
<p>V. Protezione speciale</p> <p>Art. 16 Giovani</p> <p>Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.</p>	<p>V. Protezione speciale</p> <p>Art. 25 Protezione speciale dei giovani</p> <p>1 <i>Abrogati</i></p> <p>2 I giovani possono essere chiamati a svolgere, in modo autonomo, il servizio di licenziamento dei treni, soltanto dopo i 17 anni compiuti.</p> <p>3 Nel servizio di manovra e in quello di scorta dei treni, i giovani possono essere occupati, in modo autonomo, soltanto dopo i 18 anni compiuti.</p>

Legge (LDL)

Ordinanza (OLDL)

--	--

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

<p>Art. 17 Altri gruppi di lavoratori</p> <p>1 La tutela della salute, l'occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento continuato del salario durante la maternità sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.</p> <p>2 Il Consiglio federale può, per ragioni sanitarie, vietare l'occupazione delle donne incinte, o d'altri gruppi di lavoratori, in determinati lavori oppure subordinarla a condizioni speciali.</p>	<p>Art. 26 Protezione speciale dei lavoratori con economia domestica propria</p> <p>Abrogato.</p>
<p style="text-align: center;">VI. Esecuzione della legge</p> <p>Art. 18 Vigilanza e procedura di ricorso</p> <p>1 La vigilanza e l'esecuzione della legge incombono ai servizi del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, da designare nell'ordinanza.</p> <p>2 Le autorità di vigilanza decidono sull'assoggettamento alla legge di singole imprese, di parti d'impresa o di esercizi accessori e sull'applicazione della legge a singoli lavoratori, come anche sulle controversie tra imprese e lavoratori circa l'osservanza della legge, della relativa ordinanza e delle decisioni prese in applicazione delle presenti disposizioni. Possono presentare proposte tanto le imprese, quanto i lavoratori e i loro rappresentanti.</p> <p>3 Contro le decisioni delle autorità di vigilanza menzionate nel capoverso 1, è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, giusta il corso ordinario delle istanze. Le decisioni di questo Dipartimento possono essere impugnate davanti al Tribunale federale o al Consiglio federale secondo la legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria e la procedura amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;">VI. Esecuzione della LDL</p> <p>Art. 27 Vigilanza</p> <p>1 Fatto salvo l'articolo 24 capoverso 5, la vigilanza e l'esecuzione della LDL spettano all'Ufficio federale dei trasporti.</p> <p>2 L'Ufficio federale dei trasporti è autorizzato in ogni momento a verificare sul posto, presso le imprese e le aziende accessorie, la corretta osservanza delle prescrizioni della LDL e dell'ordinanza.</p> <p>3 Per l'esecuzione dei controlli esso può avvalersi della collaborazione dei servizi federali e cantonali competenti per l'applicazione della legislazione federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio nonché di quella sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.</p>
<p>Art. 19 Misure contro decisioni e disposizioni illegali</p> <p>Le autorità di vigilanza sono obbligate ad annullare, modificare o impedire l'applicazione di decisioni e disposizioni di organi o di servizi dell'impresa, qualora siano contrarie alla legge, all'ordinanza, alle istruzioni, alla concessione o a convenzioni internazionali.</p>	

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)****Art. 20 Obbligo d'informare**

L'impresa e il lavoratore devono fornire agli organi di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione della legge e della relativa ordinanza e tenere a loro disposizione i piani di servizio e la ripartizione del servizio.

Art. 21 Deroghe alle prescrizioni legali

¹ In circostanze particolari possono, previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, essere autorizzate, mediante ordinanze, eccezioni alle prescrizioni della presente legge, a favore di singole imprese o di categorie d'impres.

² Per tener conto di circostanze straordinarie e previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le autorità di vigilanza possono, in singoli casi e per una durata limitata, autorizzare deroghe alle prescrizioni della presente legge.

³ Nell'autorizzare eccezioni e deroghe, dev'essere debitamente tenuto conto delle esigenze poste dalla sicurezza del traffico e dell'esercizio, nonché dalla protezione del lavoratore.

Art. 28 Deroga alle prescrizioni legali

Le imprese devono informare i lavoratori circa le deroghe alle prescrizioni legali, autorizzate dalle autorità di vigilanza.

VII. Eccezioni**Art. 29 Trasporto a manifestazioni sportive**

Qualora un organo di sicurezza di cui all'articolo 2 della legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e il personale di accompagnamento dei treni siano impiegati nell'ambito di un trasporto a manifestazioni sportive, l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire per scritto di prolungare:

- a. al massimo di due ore la durata del turno di servizio ammessa in determinati giorni secondo l'articolo 6 capoverso 1, secondo periodo LDL;
- b. al massimo di due ore la durata ininterrotta del lavoro che secondo l'articolo 11 capoverso 4 non può superare le cinque ore;
- c. al massimo di cinque ore la durata del lavoro ammessa in un singolo turno di servizio secondo l'articolo 4 capoverso 3 LDL; tuttavia, essa non deve eccedere 72 ore nell'arco di sette giorni di lavoro consecutivi.

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

	<p>Art. 30 Ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche, teleferiche e funicolari</p> <p>1 Con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, la durata massima ininterrotta del lavoro prescritta nell'articolo 11 capoverso 4 può essere prolungata a cinque ore e mezza al massimo.</p> <p>2 Nei periodi d'intenso traffico stagionale è possibile eccezionalmente:</p> <ol style="list-style-type: none">a. ridurre il numero di giorni di riposo per mese civile prescritti nell'articolo 15 capoverso 1 a tre giorni, di cui uno domenicale;b. prolungare di sette giorni l'intervallo tra due giorni di riposo prescritto nell'articolo 15 capoverso 2;c. prolungare di sette giorni l'intervallo tra due giorni di riposo domenicali prescritto nell'articolo 15 capoverso 2. <p>3 Durante la stagione estiva (1° maggio–31 ottobre) o quella invernale (1° novembre–30 aprile) il turno di servizio può essere prolungato fino a 15 ore, ma la durata massima di lavoro ammessa in un turno di servizio non può superare le 13 ore. Il prolungamento deve essere previamente convenuto con i rappresentanti dei lavoratori in un accordo scritto. Il personale interessato dall'accordo non può sottostare alla deroga per due stagioni consecutive. Il capoverso 1 e l'articolo 11 capoverso 1 non si applicano al turno di servizio in questione e il capoverso 2 lettere a e b alla stagione in questione. La durata massima di lavoro ammessa in sette giorni di lavoro consecutivi non deve eccedere le 72 ore.</p> <p>4 Per far fronte a circostanze straordinarie sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in otto giorni di lavoro all'anno. Esse vanno previamente approvate dall'autorità di vigilanza e necessitano dell'assenso dei rappresentanti dei lavoratori. In nessun caso la durata massima del lavoro può eccedere le 15 ore al giorno.</p>
	<p>Art. 31 Imprese di navigazione</p> <p>Onde tener conto di circostanze straordinarie, sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all'anno. Per tali eccezioni occorre l'assenso dei rappresentanti dei lavoratori; esse vanno previamente approvate dall'autorità di vigilanza. In nessun caso la durata massima del lavoro può eccedere le 15 ore al giorno.</p>

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)**

	<p>Art. 32 Imprese di carrozze letti</p> <p>1 Agli accompagnatori delle carrozze letti e delle carrozze cuccette non sono applicabili le prescrizioni della LDL su la durata massima del lavoro (art. 4 cpv. 3) e il turno di servizio (art. 6).</p> <p>2 I piani di servizio degli accompagnatori devono essere adeguati alla circolazione delle carrozze e sono compilati dall'impresa, con l'assenso della maggioranza dei lavoratori interessati. La durata giornaliera media (art. 4 cpv. 1 e 2 della LDL) dev'essere osservata nella media annuale.</p> <p>3 Le interruzioni del servizio di 9 ore o più alla stazione terminale delle corse sono considerate turno di riposo, mentre quelle inferiori a 9 ore devono essere trattate come pause.</p> <p>4 Dopo servizi che durano più di due giorni, dev'essere concesso un giorno di riposo o di compensazione.</p> <p>5 Con l'assenso dei lavoratori interessati, può essere derogato, in casi eccezionali (malattia, infortunio, traffico turistico intenso, ecc.) alla disposizione del capoverso 4.</p>
	<p>Art. 33 Imprese di carrozze ristorante e servizi ambulanti di ristoro nei treni</p> <p>1 Per il personale viaggiante (cuochi, camerieri e personale ausiliario), la durata giornaliera massima del lavoro può essere aumentata a 13 ore, purchè la durata giornaliera media secondo l'articolo 4 della LDL sia osservata nella media annuale.</p> <p>2 Per il personale viaggiante, il turno di servizio può essere aumentato fino a 17 ore, purchè non superi 12 ore nella media annuale. È applicabile l'articolo 10 capoverso 1.</p>
<p>Art. 22 Commissione della legge sulla durata del lavoro</p> <p>1 Il Consiglio federale, dopo aver preso nota delle proposte delle imprese e dei lavoratori, nomina la Commissione federale della legge sulla durata del lavoro, composta del presidente e di rappresentanti, in numero uguale, delle imprese e dei lavoratori.</p> <p>2 La Commissione della legge sulla durata del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni riguardanti la legge sulla durata del lavoro e la sua esecuzione. Essa può fare proposte di propria iniziativa.</p>	<p style="text-align: center;">VIII. Commissione della legge sulla durata del lavoro</p> <p>Art. 34 Commissione della legge sulla durata del lavoro</p> <p>1 La Commissione federale della legge sulla durata del lavoro è composta dal presidente, da un rappresentante della Posta Svizzera e da uno delle Ferrovie federali svizzere, da quattro rappresentanti delle altre imprese sottoposte alla legge, nonché da sei rappresentanti dei lavoratori.</p> <p>2 Il presidente e i 12 membri sono nominati dal Consiglio federale. Quest'ultimo nomina nel contempo un supplente per ogni membro. La durata del periodo amministrativo è fissata conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni.</p> <p>3 La Commissione della legge sulla durata del lavoro è convocata dal presidente quando le circostanze lo esigono. Essa va convocata quando almeno 3 membri lo domandano. La presentazione d'una siffatta domanda dev'essere comunicata ai membri. L'Ufficio federale dei trasporti presenta un rapporto scritto alla Commissione quando le autorità federali esigono una perizia su un determinato oggetto.</p> <p>4 La Commissione della legge sulla durata del lavoro emana un regolamento amministrativo</p>

Legge (LDL)

Ordinanza (OLDL)

concernente la sua gestione

Legge (LDL)**Ordinanza (OLDL)****Art. 23 Ordinanza**

Il Consiglio federale emana disposizioni per ordinanza:

- a. nei casi espressamente previsti dalla legge;
- b. per l'esecuzione della presente legge.

VII. Disposizioni penali**Art. 24 Responsabilità penale**

1 I datori di lavoro, o le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essi, sono punibili se violano, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù delle prescrizioni:

- a. sulla durata del lavoro e del riposo;
- b. sulle vacanze;
- c. su l'igiene e la prevenzione degli infortuni;
- d. sulla protezione speciale.

2 Il lavoratore è punibile se, intenzionalmente o per negligenza, viola le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti, in virtù delle prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, come anche sull'igiene e la prevenzione degli infortuni.

3 La pena è della multa.

4 Se il lavoratore commette un reato secondo la presente legge ad incitamento del suo datore di lavoro o superiore oppure se quest'ultimi non hanno impedito, secondo le loro possibilità, la contravvenzione, il datore di lavoro e il superiore sono passibili della stessa pena del lavoratore. Se le circostanze lo giustificano, la pena del lavoratore può essere attenuata o soppressa.

Art. 25 Perseguimento penale. Riserva concernente il Codice penale

1 In caso di torto o colpa di lieve entità, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2 Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero.

3 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Legge (LDL)	Ordinanza (OLDL)
VIII. Disposizioni finali e transitorie	IX. Disposizioni finali e transitorie
Art. 26 Abrogato	Art. 35 Abrogato
Art. 27 Disposizioni transitorie 1 Abrogato 2 L'applicazione della presente legge non deve cagionare alcuna diminuzione del guadagno annuo globale, finora riscosso dal lavoratore.	
Art. 28 Abrogazione e modificazione di prescrizioni 1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie e segnatamente: – la legge federale del 6 marzo 1920 sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione; – l'articolo 66 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (L sul lavoro). 2 La legge del 13 marzo 1964 sul lavoro è modificata come segue: <i>Art. 2 cpv. 1 lett. b</i>	Art. 36 Abrogazione di disposizioni anteriori 1 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie, segnatamente le ordinanze I e II del 12 agosto 1921 per l'esecuzione della legge federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione, come anche l'ordinanza del 5 luglio 1923 concernente l'impiego di adolescenti nelle imprese di trasporto. 2 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogato, per le imprese sottoposte alla legge, l'articolo 13 dell'ordinanza II del 3 dicembre 1917 sull'assicurazione contro gli infortuni.
Art. 29 Entrata in vigore Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Data dell'entrata in vigore: 28 maggio 1972	Art. 37 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 1972. 2 e 3 Abrogati